



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

REGOLAMENTO

PER LA PUBBLICITA', la TRASPARENZA
e la DIFFUSIONE della SITUAZIONE
PATRIMONIALE dei TITOLARI di
INCARICHI POLITICI

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 82 in data 19.11.2013

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità del regolamento.
- Articolo 2 - Definizioni.
- Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare.
- Articolo 4 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti.
- Articolo 5 - Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni. Responsabile dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio. Adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti.
- Articolo 6 - Integrazione e rettifica dei documenti
- Articolo 7 - Sanzioni
- Articolo 8 - Rinvio

Articolo 1
OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (di seguito: sito istituzionale) dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013) e della legge 5 luglio 1982 n. 441 (di seguito: legge 441/1982), il presente regolamento:
 - individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune (di seguito: titolari) che hanno il dovere di comunicare la situazione reddituale e patrimoniale propria nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, secondo le disposizioni del codice civile, se consenzienti;
 - disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei sopracitati documenti e informazioni;
 - disciplina i procedimenti per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 ed individua l'autorità amministrativa competente ad irrogarle in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/1981).
2. Il presente regolamento:
 - a. acquista efficacia il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato;
 - b. è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
 - c. si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione nel sito istituzionale;
 - d. è consegnato in copia ai titolari, non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina.

Articolo 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per "titolari": coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o, comunque, di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune, in particolare:

- il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali;
- i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell'ente;
- per "documenti e informazioni" : gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
- per "mandato" : il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;
- per sezione "Amministrazione Trasparente" : la sezione del sito istituzionale, strutturato in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'Allegato A del d.lgs. 33/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nelle cui sottosezioni di 2° livello rubricate "Organi di indirizzo politico-amministrativo" e "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" della sottosezione di 1° livello rubricata "Organizzazione" sono pubblicate, rispettivamente, le dichiarazioni e le informazioni di cui all'articolo 14 e le sanzioni di cui all'articolo 47 del d.lgs. 33/2013;
- per "diritto alla conoscibilità" : il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzare e riutilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013;
- per "accesso civico" : il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- per "Responsabile della Trasparenza" : il Segretario Generale di questo Comune.

Articolo 3

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. Ai fini della loro pubblicazione, ciascun titolare ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile della Trasparenza, per il tramite dell'Ufficio Segreteria – Affari Generali, compreso nel I Settore di questa amministrazione comunale, i documenti e le informazioni di seguito indicati:

documenti ed informazioni riferiti al titolare afferenti all'incarico politico ricoperto presso questo Comune ed agli altri incarichi pubblici ricoperti presso questo ed altre pubbliche amministrazioni:

 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

documenti ed informazioni riferiti alla situazione reddituale e patrimoniale del titolare dell'incarico nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado dello stesso titolare, se consenzienti:

f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni :

f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982 :

una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente, al momento dell'assunzione in carica:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982 :

- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982, (obbligatorio soltanto per il titolare):

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
- le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti, da allegare alla predetta dichiarazione.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982 :

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente;
- copia della dichiarazione dei redditi.

Entrambi i predetti documenti sono da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.5) ex art. 4 legge 441/1982 :

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;
- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

2. Il titolare ha l'obbligo di depositare, inoltre, unitamente ai documenti relativi alla sua situazione patrimoniale:

- la propria dichiarazione con cui indica, nel caso sia coniugato e non separato legalmente, le generalità (nome e cognome, data di nascita) del coniuge e dei parenti di secondo grado viventi alla data di scadenza per la presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1;
- le dichiarazioni e le attestazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3) f.4 e f.5) del comma 1 riferite, soltanto se consenzienti, al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado, in linea retta: nonni, genitori, figli e nipoti (figli dei figli) ed in linea collaterale: fratelli e sorelle;
- il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 ovvero, ai fini di darne evidenza nel sito istituzionale, la propria dichiarazione da cui risulti quali dei predetti soggetti non abbiano dato il predetto consenso.

3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle informazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto è dichiarato per iscritto dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2, se consenzienti.

4. Il Responsabile della Trasparenza, emana le direttive utili affinché il I Settore e, in particolare, l'Ufficio Segreteria - Affari Generali e la Sezione Informatica, rispettivamente, curino la raccolta e la conservazione dei

predetti documenti e provvedano alla loro pubblicazione nel sito istituzionale entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento.

Articolo 4
TERMINI E MODALITA'
DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti per il deposito dei documenti indicati nelle lettere f.3) ed f.4) di cui al comma 1 dell'articolo 3, il titolare deposita le dichiarazioni e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f.1) e f.2 del comma 1 dell'articolo 3, entro trenta (30) giorni dalla data :
 - di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
 - di accettazione della nomina ad assessore comunale;
 - di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina agli altri incarichi politici di carattere politico o comunque di poteri di indirizzo politico ovvero di accettazione dei predetti incarichi.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica, laddove non vi avessero già provveduto ovvero vi avessero provveduto solo in parte, depositano i documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.
3. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio Segreteria – Affari Generali di questo Ente, tramite la loro consegna a mano (in tal caso l'ufficio rilascia attestazione dei documenti depositati e del giorno dell'avvenuto deposito) ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso Ufficio Segreteria – Affari Generali.
4. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica, la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato, ma che afferisca alla presente amministrazione comunale.
5. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita, del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato. In calce a ciascun documento pubblicato è indicato il termine di cessazione della pubblicazione.

6. Sono pubblicati: in formato aperto, a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013, tutti i files contenenti i documenti e le informazioni riferiti al titolare; in formato non aperto soltanto i files contenenti i documenti e le informazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3), f.4) e f.5) del comma 1 dell'articolo 3 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti entro il secondo grado del titolare. Ai fini di cui al presente comma i documenti in formato digitale devono essere depositati in formato aperto ovvero non aperto in conformità al precedente periodo.
7. I documenti e le informazioni presentati all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicati sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelli rispettivamente successivi.
8. Ai fini della cessazione della pubblicazione, il I Settore, Ufficio Segreteria – Affari Generali, relativamente al sindaco, ai consiglieri, agli assessori ed ai titolari di altri incarichi politici, curano tutti gli adempimenti conseguenti alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Articolo 5
RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA COMMINAZIONE
DELLE SANZIONI – RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O
DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. Sono attribuiti al Responsabile della Trasparenza il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47 e 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 e delle disposizioni del presente regolamento nonché il potere di decidere riguardo alla comminazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013.
2. Il Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale è competente ad avviare il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, su segnalazione del Dirigente responsabile del I Settore o del Responsabile della Trasparenza o del Nucleo di Valutazione o della CIVIT. L'istruttoria è conclusa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, con un formale provvedimento di archiviazione ovvero di contestazione della violazione accertata.
3. Nel caso si accerti una violazione per mancata comunicazione di un documento o di una informazione all'inizio o al termine del mandato ovvero della dichiarazione annuale successiva alla prima, entro i rispettivi termini previsti dall'art. 4, il Dirigente responsabile del I Settore segnala l'inadempimento al Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale, competente ad avviare il procedimento di irrogazione

delle sanzioni pecuniarie amministrative, che notifica all'inadempiente titolare, entro il termine di cui al precedente comma 2, il provvedimento di contestazione dell'accertata violazione riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
5. L'invito di cui ai commi 3 e 4 è inviato, per conoscenza, al Responsabile della Trasparenza.
6. Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato al predetto invito, il Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale adotta un apposito provvedimento di presa d'atto, trasmettendolo al titolare interessato e, per conoscenza, al Dirigente responsabile del I Settore, al Responsabile della Trasparenza, al Nucleo di Valutazione e, laddove di competenza, alla CIVIT; qualora il titolare non ottemperi in tutto o in parte al suddetto invito, il Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale trasmette l'esito dell'istruttoria al Responsabile della Trasparenza, per i successivi adempimenti.
7. Il Responsabile della Trasparenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, decide in merito alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il cui provvedimento è notificato al titolare inadempiente, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed inviato al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia notizia a tale organo collegiale nella prima seduta utile.

Articolo 6

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEI DOCUMENTI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DELL'IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Dirigente responsabile del I Settore, previa informativa al Responsabile della Trasparenza, invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede alle rettifiche o integrazioni richieste, entro il termine di cui al comma 1, senza giustificare l'inosservanza del predetto

invito, il Dirigente responsabile del I Settore, previa informativa al Responsabile della Trasparenza, attiva il relativo procedimento sanzionatorio, con le modalità di cui al precedente articolo.

3. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore, che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata dal titolare interessato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della decisione sull'irrogazione della sanzione, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, al Responsabile della Trasparenza, il quale provvede entro i successivi 15 (quindici) giorni ad adottare il provvedimento con cui accoglie o rigetta la richiesta di esimente, notificandolo al titolare interessato, al Dirigente responsabile del I Settore ed al Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale.
4. Nell'ipotesi che la richiesta di esimente sia stata rigettata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comminare la relativa sanzione, il cui provvedimento è notificato al titolare interessato, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed inviato al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale affinché ne dia notizia a tale organo collegiale nella prima seduta utile. Di tanto è data, altresì, comunicazione al Dirigente responsabile del I Settore, al Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale, al Nucleo di Valutazione e, laddove di competenza, alla CIVIT.

Articolo 7 SANZIONI

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I della legge 24/11/1981 n. 689, se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli articoli 11, 14, 17 e 18.
2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).
3. Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, il Responsabile della Trasparenza, sulla base del rapporto del Dirigente responsabile del Settore che comprende l'Ufficio Personale, applica con ordinanza-ingiunzione le sanzioni, rispettivamente, previste per le diverse fattispecie riportate nella seguente tabella:

n.	violazioni	sanzioni in euro
1	Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 3, compresi quelli di cui alle lettere f.1), f.2), f.3), f.4 e f.5) anche riferiti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, se consenzienti.	5.000,00 (cinquemila)
2	Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3.	4.000,00 (quattromila)
3	Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3), f.4 e f.5) del comma 1 dell'art. 3 anche riferiti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado civile, se consenzienti.	1.000,00 (mille)
4	Per ogni documento o informazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 non comunicato.	500,00 (cinquecento) sino ad un massimo complessivo di 4.000,00 (quattromila)
5	Mancata comunicazione di uno o più dei documenti e delle informazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3), f.4 e f.5) del comma 1 dell'art. 3 anche riferiti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado civile, se consenzienti.	500,00 (cinquecento) sino ad un massimo complessivo di 1.000,00 (mille)
6	Recidiva per ciascuna delle violazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 5.	il doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata
7	Per ogni documento o informazione di cui al comma 1 dell'art. 3 il cui contenuto sia reso falsamente.	5.000,00 (cinquemila) sino ad un massimo complessivo di 10.000,00 (diecimila)

4. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di compensazione di cui ai commi successivi.
5. Su istanza del titolare interessato ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica e/o i gettoni di presenza maturati e maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
6. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a richiesta del titolare interessato, da un minimo di tre sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di

credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi legali per debiti di valuta.

7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.
8. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8 **RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti.